

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLA,  
PERRICONE e VISENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1988

### Legge-quadro sul volontariato

ONOREVOLI SENATORI. – Ripresentiamo sostanzialmente invariato il testo del disegno di legge «legge-quadro sul volontariato», che i senatori repubblicani avevano presentato nel corso della IX legislatura (atto Senato n. 1785). Siamo convinti che le ragioni che ci spinsero allora a presentare il disegno di legge siano ancora oggi attuali e che vi sia la necessità di intervenire in maniera organica in una materia da troppo tempo abbandonata ad interventi legislativi parziali e frammentari, che peraltro ha raggiunto dimensioni vaste nel nostro Paese.

Una forza politica attenta al divenire della società deve prima di tutto chiedersi il perchè ciò sia avvenuto, e come intervenire in un tema così complesso.

Bisogna riflettere innanzitutto sul significato che il termine volontariato riveste oggi: esiste ancora il volontariato puro, spinto da ideali sociali, o semplicemente dal bisogno di sentirsi utili; ma esiste anche il volontariato finalizzato o ad un futuro inserimento lavorativo, o ad un approfondimento culturale, così come esiste il volontariato di associazione che si esprime attraverso forme di aggregazione per la prestazione di servizi, anche se con caratteristiche contraddittorie.

Su questo ultimo tipo di volontariato è difficile dare un giudizio univoco. Esistono in alcuni casi spinte emotive e generose, ed esistono contemporaneamente associazioni volontarie di carattere precario verso cui si riversa gran parte della forza del lavoro

giovanile, che si vede negata ogni possibilità di lavoro stabile.

Stanno emergendo nuove concezioni della qualità della vita, nuove prospettive, in cui il benessere non è tanto l'atto di vivere quanto l'atto di produrre qualcosa di positivo: il benessere inteso come attività, azione, impegno, senso da dare alla propria vita. La società post-industriale si struttura su valenze espressive molto più forti: l'autostima, la volontà di realizzare aggregazioni significative, di trovare un senso comunitario. Questa cultura, che si sottrae al rapporto che delega allo Stato la funzione di solidarietà sociale, non si vuole sostituire ad esso, ma tende piuttosto a costruire ambiti autogestiti, autodiretti, esperienze di formazione, di forte interazione e di risposta ai bisogni.

Anche la crisi dello stato assistenziale di questi anni ha fatto emergere il problema del volontariato. La grande massa di compiti assistenziali, nella loro complessità, impone oggi a Comuni, Province e unità sanitarie di ricorrere al privato creando così un sistema misto. In questi anni abbiamo simulato una centralità della struttura pubblica che di fatto non è mai esistita. In situazioni di emergenza, in cui si tratta di sistemare un bambino, di trovare un posto per un tossicodipendente, molto spesso si ricorre ad un istituto privato, o alla comunità terapeutica, o ad un altro tipo di servizio gestito da gruppi di volontariato o da gruppi privati.

Il volontariato è una realtà già presente a livello legislativo nazionale (le leggi sulla obiezione di coscienza, sulle tossicodipendenze, sulla cooperazione per i Paesi del terzo mondo, la tutela della maternità, la legge di riforma sanitaria) e in molte legislazioni regionali. È una realtà già operante a livello di assistenza ai drogati, ai malati di mente, agli ex carcerati, agli handicappati, ai minori ed agli anziani, sia a titolo proprio, sia attraverso convenzioni con gli enti pubblici. Questi rapporti sono tuttora molto spesso informali, passano per le vie officiose e non vengono istituzionalizzati.

C'è la necessità quindi di una disciplina a livello legislativo nazionale, che individui le modalità dell'operatore e i meccanismi di controllo e la professionalità dei volontari, e

garantisca il livello delle loro prestazioni.

La legge-quadro sul volontariato intende fornire una normativa di garanzia, regolamentare un fenomeno emergente, contraddittorio, per evitare speculazioni sulle disgrazie, false aspettative di lavoro per i giovani, e soprattutto che i vuoti del pubblico costituiscano alimento per associazioni con fini poco chiari.

Il testo qui presentato è stato elaborato dal Movimento femminile repubblicano.

\* \* \*

Con l'articolo 1 si è inteso stabilire le finalità della legge, limitando l'operatività alle associazioni di volontariato in prestabiliti ambiti di intervento.

Si è quindi escluso il volontariato individuale. Un'attività individuale a servizio di altri esisterà sempre, nè qui la si vuole negare, ma si è ritenuto che proprio per la peculiarità del suo carattere essa debba restare assolutamente libera, soggetta solo ai vincoli morali della persona che sceglie di farlo; è un rapporto interpersonale che non ha bisogno di normativa giuridica. Il volontariato singolo può svolgere la propria opera come e dove ritiene più opportuno, ma non con l'ente pubblico.

Si è voluto inoltre evitare il rischio, sempre possibile nei rapporti individuali, di una strumentalizzazione dell'attività volontaria, con conseguente incontrollata incidenza sul mercato del lavoro.

Si è ritenuto, inoltre, necessario individuare e limitare (articolo 2) gli ambiti in cui il volontariato, associato, libero, gratuito e senza fini di lucro, può esplicare la propria opera, per un bisogno di chiarezza e di garanzie che è alla base del presente disegno di legge.

Questo non per scoraggiare le molteplici iniziative oggi esistenti, ma per dare al volontariato il suo giusto ruolo e la possibilità di dare risposte qualitativamente valide alle richieste reali della società.

Le iniziative oggi volontarie o para-volontarie nei campi della cultura, dell'animazione e quant'altro non compreso nell'articolo 2, potranno svolgersi sotto altra forma, come ad esempio quella della cooperativa, che si ritiene più idonea per l'opera particolare che viene offerta e soprattutto più soddisfacente per

coloro che la svolgono. Tra i settori riconosciuti, quello dell'assistenza socio-sanitaria è senza dubbio il più bisognoso dell'opera del volontariato.

Le cause di questo sono molte. Se ne cita una per tutte: la mancanza di una legge-quadro sull'assistenza che consenta, oltre ad una analisi e distinzione delle spese, anche una chiarezza di compiti e responsabilità.

Oggi sono sempre di più gli enti pubblici che, non riuscendo a far fronte alle nuove richieste sociali, si avvalgono dell'opera dei volontari; è necessario però che i volontari, oltre al loro tempo e al loro entusiasmo, garantiscano la qualità e la professionalità.

Anche il settore della valorizzazione e difesa del patrimonio artistico e ambientale si ritiene possa avvalersi con profitto dell'opera dei volontari. Così come si è ritenuto di mantenere, in quanto volontariato puro, le associazioni di tipo scoutistico.

Protezione civile e volontariato costituiscono ormai un binomio. Si può anzi dire che in questo campo l'istituzione pubblica ha seguito le iniziative del volontariato. Si è ritenuto però necessario (articolo 7) sottoporre le attività di volontariato, in questo settore, a specifiche leggi, abbisognando queste di particolari criteri organizzativi.

Nell'articolo 3 sono stati individuati i soggetti volontari; a garanzia dello spirito puramente volontario e della gratuità e qualità della prestazione, i volontari devono dimostrare di avere un reddito proprio o familiare, nonché una competenza e professionalità specifiche nei settori d'intervento prescelti.

Lo *status* di associato inoltre è incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato o rapporto di consulenza con l'associazione stessa. Le associazioni di volontariato (articolo 4) devono essere regolarmente costituite, nelle forme previste dalle leggi vigenti, e avere quindi un proprio bilancio, uno statuto ed un regolamento.

Devono inoltre essere iscritte negli albi del volontariato (articolo 6) istituiti sia a livello nazionale che a livello regionale. Si è ritenuto opportuno suggerire la costituzione di una commissione nazionale per il volontariato e di analoghe commissioni regionali (articolo 5).

Le commissioni, istituite, l'una presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, e le altre presso le presidenze dei consigli regionali, avranno il compito di curare la raccolta di documenti costituendo un centro di documentazione al servizio delle associazioni di volontariato.

Hanno altresì il compito di curare la tenuta degli albi del volontariato (articolo 6), di controllare l'autenticità e regolarità della documentazione necessaria per l'iscrizione e decidere in ordine alla cancellazione delle associazioni dagli stessi albi o per mancata presentazione della documentazione secondo quanto stabilito dall'articolo 6, o per accertata assenza di attività o non conformità della stessa ai fini del disegno di legge, nonché di verificare e controllare l'attività delle associazioni.

L'iscrizione agli albi del volontariato costituisce per l'associazione il suo riconoscimento e il requisito obbligatorio perchè possa svolgere la propria attività.

Questo non può essere considerato lesivo della autonomia delle associazioni di volontariato, ma solo come esigenza di una chiarezza di ruoli e possibilità di controllo da parte dell'ente pubblico, e di garanzia da parte delle associazioni.

Sempre nell'articolo 6, sono esplicitati le modalità di iscrizione, e i diritti e i doveri di ambo le parti.

Per quanto si riferisce ai mezzi di sostentamento delle associazioni di volontariato (articolo 8), ci si è riferiti ad ogni possibile contributo, anche tramite donazioni o lasciti testamentari, degli stessi associati o di terzi, privati o enti pubblici.

L'elemento caratterizzante è dato comunque dalla spontaneità dell'erogazione: ogni richiesta di provvidenze economiche finirebbe per snaturare la gratuità dell'impegno, riproponendo la spirale dell'assistenzialismo e il relativo conflitto fra i beneficiari delle diverse provvidenze.

Infine, chi versa contributi all'associazione può dedurre tale importo dal proprio reddito nella misura e secondo modalità che verranno determinate con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Con l'articolo 9 si è delineata una disciplina fiscale e inoltre sono state previste delle

agevolazioni creditizie per le associazioni di volontariato, sempre regolarmente iscritte negli albi di cui all'articolo 6.

Stante la natura gratuita dell'attività svolta, e l'assenza di ogni fine di lucro, è sembrato opportuno prevedere una serie di provvidenze e agevolazioni, quali l'esenzione dall'imposta di registro e bollo, l'esenzione fiscale.

Inoltre sono state previste possibilità di agevolazioni creditizie per l'acquisto di materiali utili allo svolgimento dell'opera di volontariato.

L'articolo 10 affronta il delicato tema del rapporto tra le associazioni di volontariato e gli enti pubblici. Il meccanismo della convenzione, già ampiamente attuato nella pratica, è stato ritenuto l'unico possibile per regolare questi rapporti.

Sono stati fissati inoltre i principi che debbono regolare tali rapporti: deve essere garantito il diritto dei cittadini agli interventi e alle prestazioni dovute dall'ente pubblico, e l'apporto del volontariato deve essere integrativo e non sostitutivo di quanto dovuto dall'ente pubblico.

È, altresì, necessario che l'ente pubblico, quando intenda avvalersi dell'opera delle associazioni di volontariato, interpelli tutte quelle competenti per territorio e per materia, onde evitare rapporti preferenziali che potrebbero venire a crearsi.

Nell'articolo 11 si sono indicate le norme di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra ente pubblico e associazione di volontariato, non per fissare una struttura rigida, ma per consentire livelli di omogeneità di tali strumenti su tutto il territorio nazionale.

Le convenzioni devono garantire la qualità del servizio e prevedere forme di verifica e di controllo, da parte dell'ente pubblico, sulle prestazioni dell'associazione.

Può essere previsto il rimborso delle spese vive ai volontari, purchè preventivamente autorizzato e successivamente documentato.

Deve essere previsto il rilascio, da parte dell'ente pubblico, di una attestazione dell'opera svolta; attestazione che deve essere

inviata, sempre da parte dell'ente pubblico, dalla commissione di competenza.

Inoltre, in regime di convenzione, i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e contro i danni arrecati a terzi o a cose. Tale onere è a carico dell'ente pubblico. Deve essere, infine, specificato che non è riconosciuta ad alcun titolo l'attività di volontario, al fine di trasformare il rapporto sorto nel quadro della convenzione in rapporto di dipendenza presso gli enti pubblici.

Nell'articolo 12 sono state stabilite le competenze delle Regioni, che, oltre ad emanare o adeguare le norme legislative in materia, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nazionale, devono riservare il 30 per cento dei posti, nei corsi di formazione e aggiornamento professionale nelle discipline relative, ai volontari, nonchè devono, su richiesta delle associazioni stesse, promuovere appositi corsi di aggiornamento e qualificazione per i volontari.

\* \* \*

L'insieme delle norme contenute nel presente disegno di legge si ritiene possa offrire al volontariato un quadro di certezza normativa, capace anche di stimolarne l'impegno.

Ma, soprattutto, può permettere agli enti locali di usufruire delle tante risorse che il volontariato può offrire, con chiarezza di ruoli e garanzia reciproca, per far fronte alla complessità dei problemi che debbono affrontare.

È indispensabile infatti, e lo si ribadisce, che l'opera del volontariato offra le opportune garanzie, non condividendosi il principio che essendo la prestazione gratuita, debba essere accettata comunque sia.

Inoltre, il riconoscimento, in sede legislativa, del ruolo del volontariato, sancisce il nuovo rapporto tra il soggetto privato e le istituzioni, individuando un nuovo modello culturale e dando, a chi vuole, con il proprio impegno libero, gratuito, disinteressato, testimoniare la propria solidarietà, la possibilità di agire concretamente per la soluzione di alcuni problemi della società.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge stabilisce i principi e i criteri cui debbono uniformarsi le associazioni di volontariato, sia per la loro regolamentazione interna che per i loro rapporti con gli enti pubblici; definisce altresì gli ambiti di intervento in cui le associazioni di volontariato possono operare.

## Art. 2.

*(Attività di volontariato)*

1. Le attività di volontariato previste dalla presente legge sono prestazioni libere, gratuite e senza fini di lucro, svolte in forma associativa, nei seguenti settori:

- a) assistenza socio-sanitaria a minori, malati cronici o lungo-degenti, tossicodipendenti, alcoolisti, portatori di *handicaps* fisico-mentali, emarginati;
- b) valorizzazione e difesa del patrimonio artistico ed ambientale;
- c) protezione civile.

## Art. 3.

*(I soggetti volontari)*

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che, in forma associata, pongono gratuitamente a disposizione dell'associazione, che hanno costituito o della quale sono soci, loro competenze specifiche nei settori di cui all'articolo 2.

2. I volontari, per costituire una associazione o aderire ad essa, devono dimostrare di avere reddito proprio o familiare, di avere competenza e professionalità specifiche nel settore d'intervento prescelto, acquisite attraverso attività lavorativa, o documentate esperienze già fatte, o attestati da titolo di studio

ovvero studi *in itinere*, o partecipazione a corsi di formazione professionale di cui all'articolo 12 della presente legge.

3. L'adesione ad una associazione è inoltre subordinata alla dichiarazione scritta di rinuncia ad ogni compenso presente e futuro per le attività svolte.

4. Lo *status* di associato è incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato o di consulenza direttamente o indirettamente remunerata dalla associazione.

#### Art. 4.

##### *(Le associazioni di volontariato)*

1. I soggetti di cui all'articolo 3 si costituiscono in associazione o aderiscono ad una associazione già costituita.

2. Le associazioni di volontariato devono essere regolarmente costituite nelle forme previste dalle leggi vigenti, e redigere un bilancio annuale.

3. Nello statuto deve essere chiaramente espressa l'assenza di fini di lucro e la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati; statuto e regolamento devono inoltre garantire la gestione democratica dell'associazione, l'elettività di tutte le cariche sociali e l'eguale diritto di partecipazione di tutti gli associati.

4. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte agli albi di cui all'articolo 6 della presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Commissioni nazionali e regionali per il volontariato)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione nazionale per il volontariato. Presso le presidenze dei consigli regionali sono istituite le commissioni regionali per il volontariato.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità di composizione della Commissione nazionale. Coordina altresì i rapporti che dovessero rendersi necessari tra i vari Dicasteri e la Commissione per questioni di loro

competenza. Analogamente le presidenze dei consigli regionali disciplinano le modalità per la istituzione delle commissioni regionali.

3. Le commissioni nazionale e regionali:

a) costituiscono il centro di documentazione, provvedono alla raccolta di documenti su esperienze di volontariato anche internazionali, forniscono alle associazioni ogni utile elemento di conoscenza per lo sviluppo del volontariato;

b) curano la tenuta degli albi del volontariato, di cui al successivo articolo 6, controllano l'autenticità e regolarità delle documentazioni presentate per l'iscrizione agli stessi, decidono in ordine alla cancellazione dagli albi;

c) verificano e controllano l'efficienza delle associazioni e la qualità del servizio da loro prestato.

#### Art. 6.

##### *(Albi del volontariato)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a cura della Commissione nazionale per il volontariato, l'albo nazionale delle associazioni di volontariato. Albi regionali sono istituiti presso le presidenze dei consigli regionali a cura delle commissioni regionali per il volontariato. L'iscrizione ai suddetti albi comporta il riconoscimento delle associazioni, rispettivamente a livello nazionale e regionale, e costituisce il requisito obbligatorio perchè un'associazione possa svolgere qualsiasi tipo di attività. Non vi è incompatibilità tra le due forme di iscrizione.

2. Per essere iscritte le associazioni di volontariato debbono presentare la seguente documentazione:

a) atto costitutivo dell'associazione;

b) statuto e regolamento dell'associazione;

c) elenco degli associati con la relativa documentazione di cui all'articolo 3;

d) bilancio (se già esistente all'entrata in vigore della presente legge).

3. Entro il 31 marzo di ogni anno le associazioni di volontariato devono presentare alla commissione di competenza una relazione

sull'attività svolta, le eventuali convenzioni stipulate con l'ente pubblico, l'elenco aggiornato degli associati con la relativa documentazione di cui all'articolo 3, il bilancio, le eventuali variazioni intervenute nello statuto o nel regolamento. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente entro il 30 giugno comporta automaticamente la cancellazione dagli albi.

4. La commissione di competenza, quando rilevi assenza di attività nell'esercizio precedente o non conformità dell'attività svolta ai fini della presente legge dall'associazione, ne dichiara la cancellazione dagli albi.

5. Contro le decisioni della commissione è competente il tribunale amministrativo regionale della Regione ove l'associazione ha fissato la propria sede legale.

#### Art. 7.

##### *(Servizio di protezione civile)*

1. Le associazioni di volontari nel campo della protezione civile sono soggette alle norme previste dalla presente legge. Le attività di volontariato da esse svolte sono regolamentate da specifiche leggi di settore.

#### Art. 8.

##### *(Risorse economiche)*

1. Le associazioni di volontariato traggono le risorse economiche per lo svolgimento delle loro attività dai contributi degli aderenti o di terzi, di istituti di credito, enti privati e pubblici, e da eventuali donazioni o lasciti testamentari.

2. I contributi di cui al comma precedente possono essere dedotti dal reddito complessivo dell'erogante. La misura della deducibilità e le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze. Le donazioni e i lasciti testamentari ed eventuali concessioni di beni in uso, a favore delle associazioni di volontariato iscritte agli albi di cui all'articolo 6, sono esenti da ogni imposta e tassa.

3. Qualora l'associazione beneficiaria di una donazione o di un lascito testamentario si

sciolga autonomamente o non venga più iscritta nei relativi albi, in base a quanto stabilito nell'articolo 6, il suo patrimonio è devoluto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la commissione nazionale per il volontariato, ad amministrazioni dirette o indirette dello Stato competenti per materia.

#### Art. 9.

##### *(Agevolazioni fiscali e creditizie)*

1. Gli atti costitutivi delle associazioni di volontariato e quelli necessari alla loro iscrizione agli albi di cui all'articolo 6 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, e da ogni onere fiscale.

2. Le Regioni, previo parere favorevole del Ministro del tesoro, possono stipulare con istituti di credito convenzioni, al fine di fornire agevolazioni creditizie alle associazioni volontarie per l'acquisto di attrezzature, strumenti, macchinari di cui sia dimostrata la specifica utilità ai fini dello svolgimento delle loro attività.

3. Le associazioni volontarie possono beneficiare di tali agevolazioni solo se iscritte agli albi di cui all'articolo 6 da almeno due anni. Presentano alla commissione competente entro i successivi due anni la documentazione atta a dimostrare l'effettiva utilizzazione dei beni acquistati. Tali beni fanno parte del patrimonio dell'associazione e non possono essere alienati prima di tre anni dall'acquisto, salvo perimento o documentata inservibilità ai fini dell'attività svolta dall'associazione.

#### Art. 10.

##### *(Rapporti tra gli enti pubblici e le associazioni di volontariato)*

1. Nell'ambito della legislazione e della programmazione ad ogni livello, lo Stato, le Regioni, gli enti locali, singoli o associati, possono promuovere forme di collaborazione, tramite convenzioni apposite, con le associazioni di volontariato iscritte negli albi di cui

all'articolo 6 da almeno due anni, purchè siano soddisfatti i seguenti principi:

a) sia pienamente garantito il diritto dei cittadini agli interventi e alle prestazioni dovute dagli enti pubblici;

b) l'apporto del volontariato sia integrativo di quanto dovuto dagli enti stessi nelle strutture pubbliche. Nel caso le prestazioni del volontariato siano a favore di singoli, deve essere riservata all'ente locale la valutazione circa il rispetto dell'eguale diritto dei cittadini alle prestazioni e circa le conseguenti modalità di fruizione delle stesse.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, quando intendano promuovere le forme di collaborazione suddette, hanno l'obbligo di interpellare tutte le associazioni di volontariato, iscritte negli albi di cui all'articolo 6, competenti per territorio e per materia. Le associazioni interpellate dovranno produrre dei progetti finalizzati al servizio richiesto, che verranno valutati dall'istituzione di competenza.

#### Art. 11.

##### (Convenzioni)

1. Le convenzioni di cui al precedente articolo 10 devono garantire la qualità del servizio prestato attraverso volontari di adeguata preparazione, e prevedere forme di verifica e di controllo sulle prestazioni eseguite. Possono prevedere il rimborso delle spese vive sostenute per l'opera prestata, purchè esse siano state preventivamente autorizzate e successivamente siano documentate.

2. L'ente pubblico è tenuto a rilasciare, a prestazione effettuata, o *in itinere* se la scadenza annuale non pone fine al servizio, una attestazione dell'opera svolta con l'indicazione delle caratteristiche e della durata del servizio reso. L'attestazione è rilasciata all'associazione menzionando i nominativi dei singoli volontari che hanno svolto il servizio in oggetto. Una copia di tale dichiarazione deve essere inviata per conoscenza, da parte dell'ente pubblico, alla commissione competente.

3. In regime di convenzione, i volontari appartenenti ad una associazione devono essere assicurati, presso l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), contro gli infortuni e le malattie professionali e presso altro istituto assicurativo contro i danni arrecati a terzi e a cose nell'espletamento della loro attività volontaria. L'onere derivante dall'assicurazione, per le persone addette e per il periodo di durata della convenzione, deve essere assunto dall'ente pubblico a proprio carico. In tutti gli altri casi la copertura assicurativa è a discrezione dell'associazione.

4. Deve essere inoltre stabilito che non è riconosciuta, ad alcun titolo, l'attività svolta come volontario, al fine di trasformare il rapporto temporaneo, sorto nel quadro della convenzione, in rapporto di dipendenza a tempo indeterminato presso gli enti pubblici.

5. Le convenzioni in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguate ai principi e alle norme della stessa, entro un anno.

#### Art. 12.

##### *(Competenze regionali)*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni devono emanare o adeguare le norme legislative in ordine all'attività di volontariato secondo i principi ed i contenuti della presente legge, fatta salva l'eventuale competenza legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome nella materia. Le Regioni dovranno in particolare determinare i contenuti ed i criteri per la stipula delle convenzioni, secondo quanto specificato nell'articolo 11 della presente legge.

2. Le Regioni hanno altresì l'obbligo di riservare il 30 per cento dei posti, nei corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti alle discipline relative, ai volontari facenti parte delle associazioni iscritte agli albi di cui all'articolo 6 della presente legge, o di promuovere appositi corsi su richiesta delle associazioni stesse.